



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto Comprensivo "Dante"
Via Rusnati, 1 – 21013 Gallarate (VA)
C.F. 91055810120 – Cod. Meccanografico VAIC878006
Tel. 0331.792428 - Fax 0331.1554942 - e-mail: vaic878006@istruzione.it



ISTITUTO COMPRENSIVO A. DANTE
C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006
N3Y6MF - Area Organizzativa Omogenea
Prot. 0000205/U del 13/01/2026 10:32:31 VI.2 - Usa

=====

CIG: **B9E79107E8**

contratto di lavoro autonomo
tra

L'Istituto Scolastico Comprensivo "Dante" C.F. n. 91055810120 con sede legale in Gallarate (VA), via Rusnati, n. 1, in persona del Dott. Daniele Chiffi ivi domiciliato per la sua qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante, (nel seguito, per brevità, «Istituto»)

e

la Dott.ssa Prunestì Anna, Codice Fiscale PRNNA80A52E514A – Partita Iva 06332110961

(nel seguito, per brevità, l'«**Incaricato**»)

(di seguito collettivamente definite anche come le «**Parti**»)

VISTA

La decisione a contrarre per l'avvio di una procedura di affidamento afferente l'incarico per servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico per A.S. 2025/2026 presso le scuole dell'Istituto Comprensivo "Dante" di Gallarate.

PREMESSO CHE

- come chiarito nella decisione a contrarre prot. 203 del 13/01/2026 l'Istituto necessita di acquisire un ausilio qualificato in ordine all'affidamento del servizio professionale per l'assistenza e il supporto psicologico anche atte a prevenire la dispersione scolastica e l'abbandono precoce (a seguire, anche l'«**Incarico**»);
- La Dott.ssa Prunestì Anna risulta essere in possesso, come da *curriculum vitae* allegato, delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività di psicologo e di una comprovata esperienza presso l'Istituto Comprensivo Dante;
- non sussistono motivi di incompatibilità al conferimento dell'incarico in capo al soggetto Incaricato derivanti da rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con lo stesso, né altre situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue Art. 1

(Oggetto del Contratto)

Compiti:

Identificare il bisogno di salute, mitigando il peso crescente dei disturbi psicologici e del disagio psichico della popolazione scolastica;

1. Intercettare, prevenire e contrastare traumi e disturbi psicologici e del comportamento nonché casi di disagio sociale, difficoltà relazionali o malessere psico-fisico, problemi adattivi, sintomatologia ansioso depressiva, difficoltà relazionali, disturbi alimentari, disagi emotivi transitori ed altri eventi e traumi da stress, (anche derivanti dalla pandemia da COVID-19), con conseguente individuazione precoce e tempestiva di possibili situazioni psicopatologiche, con l'obiettivo da favorire un'appropriata presa in carico anche dei Servizi socio-sanitari territoriali;
2. Promuovere abilità e competenze per il successo formativo degli alunni, potenziando i processi di inclusione ed integrazione scolastica, con particolare riguardo alla gestione degli alunni con bisogni educativi speciali;

3. Intercettare e gestire i fenomeni di bullismo e cyber bullismo, violenza, disagio giovanile e problematiche comportamentali, al fine di prevenire e contrastare la povertà educativa, la dispersione e l'abbandono scolastico;
4. Avviare azioni di sensibilizzazione e formazione, nelle Istituzioni scolastiche e formative, a favore del personale della Scuola, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare tematiche riguardanti i corretti stili di vita e la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, in raccordo con i Servizi socio-sanitari territoriali e con le progettualità ministeriali e regionali nell'ambito della prevenzione e della promozione della salute;
5. Attivare forme di collaborazione con i servizi territoriali competenti al fine di assicurare risposte adeguate agli eventuali bisogni-cura rilevati attraverso lo sportello psicologico;

Le prestazioni potranno essere rese nei locali dell'Istituto o in ogni altro luogo connesso all'esecuzione dell'Incarico.

Art. 2

(Modalità di esecuzione dell'Incarico)

1. L'Incaricato si impegna ad eseguire l'Incarico di psicologo a regola d'arte, con tempestività e mediante la necessaria diligenza professionale, nonché nel rispetto delle norme di legge.
2. L'incaricato garantisce che le attività sono prestate unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione del progetto.
3. L'Incaricato garantisce altresì che ogni documento e/o materiale e/o informazione tecnologica, dallo stesso utilizzati per l'espletamento dell'Incarico sono di sua esclusiva titolarità o che il loro uso è stato espressamente autorizzato da parte dei legittimi titolari e che: a) gli stessi sono liberi da vincoli, oneri o gravami; b) nessuna parte di essi, né la loro utilizzazione, viola *copyright* o diritti similari di terzi; c) in ogni caso, non faranno nascere in capo all'Istituto l'onere di pagare a terzi *royalties* o altre somme, a qualsivoglia titolo o ragione.
4. Nel caso in cui le prestazioni oggetto del presente Contratto dovessero essere svolte mediante l'ausilio di apparecchiature, macchinari, o strumenti dell'Istituto, l'Incaricato dovrà usare la massima perizia e diligenza, al fine di evitare di cagionare guasti o malfunzionamenti negli stessi.
5. L'incaricato si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'istruzione e del merito, adottato con D.M. del 26 aprile 2022, n. 105.
6. L'incaricato concorderà sede, orari e modalità di svolgimento della prestazione con il Dirigente Scolastico.

Art. 3

(Natura giuridica)

1. Con il presente Contratto, le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo professionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile.
2. Le prestazioni saranno svolte dall'Incaricato senza alcun vincolo di subordinazione, fermi restando gli obblighi di cui al presente Contratto. È pertanto escluso qualsiasi potere direttivo, organizzativo e/o disciplinare da parte dell'Istituto nei confronti dell'Incaricato.

Art. 4

(Durata del Contratto)

1. La durata dell'incarico di psicologo è di 65 ore, a decorrere dalla data del presente contratto e fino al 31 agosto 2026 e comunque fino al completamento delle ore assegnate.

Art. 5

(Corrispettivo e modalità di remunerazione)

- Per l'Incarico conferito come esperto è pattuito un compenso orario lordo pari a **€ 40.00 (euro quaranta/00)**, e per un massimo di ore pari a 65, per un totale onnicomprensivo pari a € 2.600,00 (duemilaseicento,00);
- 1. inteso come importo comprensivo di eventuale Iva e di ogni altro onere a carico dell'Istituzione Scolastica, da rapportare alle ore effettivamente prestate.
- 2. Non sarà dovuta nessuna altra somma per alcun titolo o causa, anche nel caso di recesso e/o risoluzione unilaterale o consensuale del presente Contratto. I costi e le spese necessarie all'espletamento dell'Incarico sono a carico dell'Incaricato e devono intendersi già comprese nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
- 3. L'Incaricato sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.
- 4. Il Contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto.
- 5. L'Incaricato rilascerà la dichiarazione di tracciabilità dei flussi ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n° 217.
- 6. Il pagamento avverrà al termine dell'attività, previa presentazione della documentazione comprovante le ore e le attività effettivamente svolte ed eventuale fattura elettronica.

Art. 6

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il funzionario delegato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'esperto esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'Avviso, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il funzionario competente può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 7

(Responsabilità)

1. L'Incaricato sarà responsabile, nei confronti dell'Istituto, per tutti i danni diretti e/o indiretti ed ogni altro onere o spesa che trovino causa o occasione nelle attività svolte dallo stesso.
2. L'Istituto non potrà essere ritenuto in nessun caso responsabile per eventuali contestazioni, di carattere civile, amministrativo o penale, derivanti o connessi alle attività svolte dall'Incaricato.
3. L'Istituto dovrà conseguentemente essere manlevato e tenuto indenne rispetto a richieste, azioni e istanze di ogni sorta, giudiziarie e non giudiziarie, inerenti alle prestazioni rese dall'Incaricato, e presentate ad opera di terzi di ogni tipo.
4. L'Istituto dovrà parimenti essere manlevato e tenuto indenne rispetto a decrementi patrimoniali di ogni sorta, quali ad esempio risarcimenti, ristori, indennità e sanzioni, che dovessero trovare origine o occasione nelle prestazioni rese dall'Incaricato, e che siano fatti valere da soggetti terzi.
5. L'Incaricato sarà altresì responsabile per il mancato completamento delle attività entro i termini di cui al precedente articolo 4, fatto salvo il caso in cui l'eventuale ritardo derivi da circostanza a lui non imputabile.

Art. 8

(Non esclusività del rapporto e cause di incompatibilità)

1. Il presente Contratto non impone all'Incaricato alcun vincolo di esclusiva e, pertanto, lo stesso resterà libero di svolgere altre attività professionali, nei limiti di quanto previsto nei commi che seguono.

2. L'Incaricato dichiara e garantisce che non assumerà, direttamente o per interposta persona, obblighi o restrizioni che possano interferire, essere incompatibili o dar luogo a conflitti di interesse, anche solo potenziali, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. L'Incaricato dichiara che comunicherà immediatamente all'Istituto qualsiasi circostanza che possa assumere rilevanza ai fini del presente Incarico, anche con riferimento all'eventuale sopravvenienza di circostanze ostative alla prosecuzione dell'Incarico, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9

(Diritto di recesso)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 cod. civ., l'Istituto potrà recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, con comunicazione a mezzo PEC da inviare con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.
2. In caso di recesso esercitato nel rispetto del termine di preavviso sopra indicato, all'Incaricato non spetterà alcun risarcimento o indennità in relazione alla cessazione anticipata del presente Contratto, fatta salva la remunerazione delle attività regolarmente espletate.
3. Entrambe le parti potranno recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa.
4. Il prestatore potrà recedere dal presente contratto, esercitando un preavviso di almeno n. 15 giorni, senza arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno da valutare a seconda della durata e della natura della prestazione.

Art. 10

(Divieto di cessione del Contratto)

1. L'Incaricato non potrà cedere totalmente o parzialmente il presente Contratto a terzi.

Art. 11

(Modificazioni del Contratto)

1. Qualsiasi modifica al presente Contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Articolo 12

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'Incarico, si precisa che:
 - a) Titolare del trattamento è L'Istituto Scolastico Comprensivo "Dante" C.F. n. 91055810120 con sede legale in Gallarate (VA), via Rusnati, n. 1, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, scrivendo all'indirizzo PEC: vaic878006@pec.istruzione.it
 - b) il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Istituzione scolastica è il Dott. Vargiu Antonio, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: vargiuscuola@pec.it
 - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento dell'Incarico;
 - d) il trattamento è necessario ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003;
 - e) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;

- f) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 - g) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto scolastico, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - h) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - i) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 - (i) di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'Istituto scolastico è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell'Istituzione scolastica, il Dott. Vargiu Antonio, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: vargiuscuola@pec.it.
 - (ii) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 - (iii) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
3. L'Incaricato è consapevole che l'esecuzione dell'Incarico potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto scolastico o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Incaricato si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
4. L'Incaricato, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. L'Incaricato dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'Incaricato si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo, e che l'Incaricato è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto scolastico da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.

Art. 13

(Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- a) cessazione dell'attività professionale da parte dell'Incaricato;
 - b) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Incaricato;
 - c) mancata cessazione dell'inadempimento entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;
 - d) violazione degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali, alla riservatezza delle informazioni e alla proprietà intellettuale dei prodotti, previsti all'art. 10 del presente Contratto;
 - e) sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo all'Incaricato;

- f) violazione da parte dell'Incaricato di norme in materia di sicurezza sul lavoro, igiene, sicurezza;
 - g) violazione del D.M. 26 aprile 2022, n. 105, recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione e dell'eventuale codice di comportamento dell'Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Incaricato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
 3. Nei casi in cui l'Istituto dichiara di volersi valere della risoluzione, rimane ferma ed impregiudicato il diritto dell'Istituto ad agire per il risarcimento del danno subito.

Art. 14

(Foro competente)

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 15

(Rinvio)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa applicabile in materia, nonché ai principi generali di cui al Regolamento (UE) 2021/241.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Daniele Chiffi



Firma per accettazione

L'INCARICATO PSICOLOGO

Dott.ssa Anna Prunestì

Gallarate, _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Incaricato dichiara di aver letto e di accettare i seguenti articoli: art. 1 (*Oggetto del Contratto*); art. 2 (*Modalità di esecuzione dell'Incarico*); art. 3 (*Natura giuridica*); art. 4 (*Durata del Contratto*); art. 5 (*Corrispettivo e modalità di remunerazione*); art. 6 (*Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*); art. 7 (*Responsabilità*); art. 8 (*Non esclusività del rapporto e cause di incompatibilità*); art. 9 (*Diritto di recesso*); art. 10 (*Divieto di cessione del Contratto*); art. 11 (*Modificazioni del Contratto*); art. 12 (*Trattamento dei dati personali*); art. 13 (*Risoluzione del Contratto*); art. 14 (*Foro competente*); art. 15 (*Rinvio*).

Gallarate, _____

L'INCARICATO PSICOLOGO

Dott.ssa Anna Prunestì
